

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] del Foro di Milano, in proprio, avverso la decisione emessa in data 17 marzo -11 aprile 2022 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, notificata a mezzo pec in data 10 gennaio 2023, con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione.

La ricorrente avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stata sottoposta a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano per rispondere dei fatti di cui ai seguenti capi di incolpazione, in quattro procedimenti riuniti (riferiti a cinque diversi fascicoli, essendo un fascicolo duplicato):

"A) per avere violato gli artt. 26 comma III, 53 comma I, 63 comma II CDF perché quale difensore di fiducia del sig. [AAA], nel procedimento penale n. [OMISSIS]/16 RGNR e

[OMISSIS]/17 RG del Tribunale di Milano, sezione I penale, non compariva all'udienza del 17 novembre 2017, né alla successiva udienza del 22 gennaio 2018, nonostante avesse ricevuto rituale notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, sia in proprio, sia quale domiciliataria dell'imputato, né provvedeva a farsi sostituire, né comunque comunicava formalmente di avere rinunciato al mandato (fascicolo 212/2018 CDD).

In Milano in data 17 novembre 2017 e 22 gennaio 2018;

B) per avere violato gli artt. 26 comma III, 53 comma I, 63 comma II CDF perché quale difensore di fiducia del sig. [BBB], nel procedimento penale n. [OMISSIS]/2015 RGNR e 207[OMISSIS]2018 RG del Tribunale Penale di Monza, non compariva all'udienza del 9 aprile 2018, pur avendo ricevuto regolare notifica del decreto di citazione diretta a giudizio il 17 ottobre 2017, né all'udienza del 10 dicembre 2018, nonostante fosse stata avvisata dell'avvocato [OMISSIS], che l'aveva sostituita ex art. 97 comma IV c.p.p. all'udienza del 9 aprile 2018, né compariva all'udienza del 29 aprile 2019, nonostante fosse stata avvisata via pec del verbale della precedente udienza, né provvedeva a farsi sostituire, né comunque comunicava formalmente di avere rinunciato al mandato (fascicoli 506/2019 e 564/2019 CDD).

In Monza in data 9 aprile 2018 e 10 dicembre 2018 e 29 aprile 2019;

C) per avere violato gli artt. 26 comma III, 53 comma I, 63 comma II CDF, perché quale difensore di fiducia del sig. [BBB], nel procedimento penale n. [OMISSIS]/13 RGNR e [OMISSIS]/18 RG del Tribunale di Milano, sezione IX penale, non compariva all'udienza del 6 febbraio 2019, né alla successiva udienza del 5 novembre 2019, né provvedeva a farsi sostituire, né comunque comunicava formalmente di avere rinunciato al mandato (fascicolo 955/2019 CDD).

In Milano in data 6 febbraio 2019 e 5 novembre 2019;

D) per essere venuta meno ai doveri di aggiornamento professionale di cui all'art. 15 CDF e sanzionato dall'art. 70 comma VI CDF per non avere adempiuto all'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 non avendo conseguito alcun credito formativo in luogo dei 60 obbligatori.

In Milano sino al 31 dicembre 2016, data di scadenza del triennio".

I primi tre fascicoli nascevano da segnalazioni inviate dai Tribunali di Milano e Monza per mancate presenze dell'incolpata, quale difensore, a udienze celebrate in altrettanti procedimenti penali; il quarto fascicolo nasceva da una segnalazione dell'Ordine di appartenenza per mancato assolvimento, da parte dell'incolpata, dell'obbligo formativo triennale.

Né in sede preistruttoria, né nel corso del procedimento disciplinare l'incolpata presentava deduzioni, in nessuno dei procedimenti suddetti, ne partecipava alle tre udienze

dibattimentali, in occasione di ciascuna delle quali presentava istanza di rinvio adducendo legittimi impedimenti.

All'esito del dibattimento il Consiglio di Disciplina, ritenuti provati i fatti di cui ai capi di incolpazione, applicava la sanzione della sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione.

A fondamento della decisione, il Consiglio di Disciplina poneva, sinteticamente, le seguenti motivazioni:

- *“quanto addebitato [all'incolpata] è stato ben documentato dagli esponenti e dall'istruttore”;*
- *“nessuna evidenza contraria è stata adottata dall'incolpata, né ne è emersa indicazione in istruttoria”;*
- *“i comportamenti posti in essere [dall'incolpata] integrano ogni violazione contestata e hanno causato nocumento alle parti dalla stessa assistite fiduciarmente”;*
- *“la violazione dell'onere formativo, mai ottemperato dall'incolpata, non ha alcuna giustificazione”.*

L'incolpata impugnava la decisione del Consiglio di Disciplina con ricorso depositato il 10 gennaio 2023, nel quale, con riferimento al capo d) d'incolpazione (la violazione dell'obbligo formativo), si doleva del fatto che il Consiglio di Disciplina non avesse tenuto conto della difficile situazione familiare della stessa, come documentata e consistente nella necessità di prestare assistenza alla madre anziana e invalida al 100% e con una patologia di cecità parziale, circostanza che, sommata alla morte prematura del padre, le avrebbe impedito – giustificatamente – di seguire corsi di aggiornamento.

Con riferimento ai capi d'incolpazione *sub* a), b) e c) (la mancata partecipazione alle udienze), l'incolpata deduceva:

- di essere, alla data di sottoscrizione del ricorso, ancora difensore di fiducia dei sig.ri Antonio [BBB] e [AAA] (quindi con riferimento a tutti e tre i capi), i quali non le avevano revocato il mandato in tutti gli altri numerosi procedimenti penali ancora in corso;
- in riferimento al procedimento penale a carico del sig. [AAA] (oggetto del capo a), di avere inteso, sbagliando, che il procedimento penale fosse un altro, sempre a carico del sig. [AAA], che si teneva sempre nello stesso giorno;
- in riferimento al procedimento penale n. [OMISSIS]/2013 del Tribunale di Milano (oggetto del capo c), di essere comparsa in udienza *“chiarendo con il giudice il malinteso e portando il processo fino alla sentenza”*, cosicché non vi sarebbe stato *“alcun dolo o negligenza nella mancata comparizione”*.

La ricorrente chiedeva, pertanto, che *“venga revocata la misura disciplinare ... afflitta e, in subordine, che venga rideterminata in maniera più favorevole”*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La mancata partecipazione dell'incolpata a tutte le sette udienze di cui ai capi d'incolpazione è circostanza pacificamente acquisita, che l'incolpata non ha contestato.

Gli argomenti proposti a difesa risiedono, in sostanza, nell'assenza di pregiudizio per gli assistiti, i quali anzi avrebbero confermato la loro fiducia all'incolpata, e nell'assenza di dolo o negligenza da parte della stessa.

Rispetto al primo argomento, il dedotto mantenimento dei mandati da parte dei sig.ri [BBB] e [AAA] non è provato e comunque la circostanza confligge con quanto riportato nel verbale dell'udienza del 5 novembre 2019, oggetto del capo c), nel quale si riferisce del fatto che l'incolpata, in occasione della precedente udienza del 6 febbraio 2019 (alla quale del pari aveva mancato di comparire), *“era stata contattata da altro difensore ed aveva indicato di aver rinunciato alla difesa”*.

In ogni caso, costituisce orientamento consolidato di questo Consiglio ritenere che, *“in difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 c.d.f. (già 38 nel codice previgente) il difensore di fiducia o d'ufficio che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista”* (sentenza n. 74 del 1° giugno 2022; conformi: sentenze n. 190 del 3 ottobre 2023, n. 175 del 17 ottobre 2022, n. 121 del 25 giugno 2022, n. 107 del 25 giugno 2022, n. 18 del 22 marzo 2022 e n. 198 del 5 novembre 2021).

Nella fattispecie, l'incolpata non solo non ha provato, ma nemmeno ha adombrato, che la mancata partecipazione alle udienze rispondeva ad una precisa e motivata strategia difensiva concordata con i clienti.

Quanto all'eccepita assenza di “dolo o negligenza” in occasione della mancata partecipazione alle udienze, si rammenta che l'uniforme giurisprudenza di legittimità e di questo Consiglio è costante nell'affermare che, per integrare un illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la cd. *suitas* ovvero la volontà consapevole dell'atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, la consapevolezza dell'illegittimità della condotta (dolo o colpa) ed essendo sufficiente la volontarietà dell'azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto (cfr. sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite; in conformità, fra le tante, sentenze del Consiglio Nazionale Forense n. 174 del 17 ottobre 2022, n. 30 del 22 marzo 2022, n. 134 del 25 giugno 2021, n. 181 del 21 novembre 2017, n. 192 del 12 luglio 2016 e n. 218 del 30 dicembre 2013).

Anche il mancato assolvimento – in misura integrale – dell'obbligo formativo, di cui al capo d) d'incolpazione, è circostanza acquisita e non contestata dall'incolpata, la quale adduce a

propria giustificazione l'impegno di assistenza all'anziana e malata madre, che l'avrebbe distolta dal curare il proprio obbligo di formazione continua nell'intero triennio in contestazione. Va innanzitutto specificato che la circostanza rappresentata potrebbe al più essere considerata come attenuante ma non certo escludere la rilevanza deontologica della condotta tenuta.

Le condizioni della madre vengono dedotte per la prima volta nella presente fase, giacché la documentazione sullo stato di malattia della madre dell'incolpata è stata prodotta dalla stessa, nel procedimento disciplinare di primo grado, unicamente per sorreggere le proprie plurime richieste di rinvio delle udienze disciplinari, e non con la dichiarata finalità di fornire una giustificazione al mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

In ogni caso, tale documentazione comprova la richiesta di accertamento dell'invalidità della madre della ricorrente alla data del 30 settembre 2020 e fa riferimento ad uno stato di "cecità parziale" al 5 dicembre 2019, cosicché non può assumere rilevanza – neppure ai fini dell'attenuazione della sanzione - con riferimento al mancato assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio 2014-2016, periodo ben antecedente a quello in cui risulta – dalla documentazione depositata dall'incolpata – essere insorto lo stato d'invalidità della madre della stessa.

In forza di tutto quanto sopra, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 della legge n. 247/2012 e 59 ss. del r.d. n. 37/1934;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso;

dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 4 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà